



In questo numero:

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 15 LUGLIO AD OGGI

15/07/2013	Riaperto il "cantiere" delle semplificazioni fiscali (Studio Associato)	18/07/2013	La pesatura degli stupefacenti – QUESITO (gustavo bacigalupo)
16/07/2013	Ulteriore sospensione dei termini per la restituzione dei finanziamenti (gianluca cicala)	18/07/2013	Risarcimento danni da "lite temeraria": decidono le Commissioni Tributarie (stefano lucidi)
16/07/2013	Il nuovo "APE" (valerio salimbeni)	18/07/2013	Quando diminuisce il prezzo di un farmaco – QUESITO (roberto santori)
16/07/2013	Due domande sul concorso straordinario – QUESITO (valerio pulieri)	19/07/2013	Il trust testamentario – QUESITO (stefano lucidi)
17/07/2013	Incostituzionale il blocco dei pignoramenti delle ASL (Studio Associato)	19/07/2013	I contributi all'Enpaf sì, quelli all'Inps no – QUESITO (tonino di carlo)
17/07/2013	Le notifiche di Equitalia tramite PEC (tullio anastasi)	22/07/2013	Le spese di spedizione e/o consegna dei prodotti alla farmacia – QUESITO (andrea piferi)
17/07/2013	Adeguamento Istat per giugno 2013 (Studio Associato)	22/07/2013	Un caso classico di "Comune fai da te", ma qui non ci sono rimedi – QUESITO (gustavo bacigalupo)

2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

3 – SCADENZE FINE LUGLIO E AGOSTO 2013

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 15 LUGLIO AD OGGI

15/07/2013 - Riaperto il "cantiere" delle semplificazioni fiscali

L'esigenza di un "Fisco più semplice" è nuovamente al centro dell'attenzione del Governo e dell'Agenzia delle Entrate.

E' in arrivo infatti un doppio "pacchetto" di semplificazioni: il primo è contenuto in un disegno di legge governativo licenziato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 19 giugno; il secondo rappresenta invece il risultato dell'attività di razionalizzazione dei tecnici dell'Agenzia delle Entrate e non postula interventi normativi.

► SEMPLIFICAZIONI FISCALI DEL DDL GOVERNATIVO.

Detraibilità iva degli omaggi. Viene finalmente "allineato" a 50 euro il limite di detraibilità iva/deducibilità imposte dirette degli omaggi.

Finora, infatti, per effetto di un mancato coordinamento tra il decreto iva ed il testo unico delle imposte dirette, gli omaggi alla clientela sono stati interamente deducibili per queste ultime fino al valore unitario di 50 euro, mentre ai fini iva la detraibilità si fermava a 25,82 euro (le "vecchie" 50mila lire...) sempre di valore unitario.

Denuncia di successione per coniuge e parenti in linea retta. Elevato a 75.000 euro il valore soglia dell'attivo ereditario, per le successioni del coniuge e dei parenti in linea retta, entro il quale non è obbligatorio presentare la denuncia di successione; il valore precedente era rimasto fermo a euro 25.822,84 (ancora una volta i 50 milioni di vecchie lire). Inoltre è stata semplificata la documentazione da allegare alla dichiarazione stessa.

Operazioni straordinarie di società di persone. Sarà più semplice dichiarare le operazioni straordinarie di società di persone, e perciò anche di tutte le società titolari di farmacie; razionalizzati anche i termini di versamento delle imposte.

Termini più brevi per effettuare operazioni intracomunitarie. Sono stati accorciati (da 30 a 15 giorni) i termini per poter effettuare operazioni intracomunitarie (come gli acquisti di medicinali dall'estero) a decorrere dalla comunicazione di variazione o di inizio attività inoltrata al Fisco.

Per tutte queste semplificazioni, però, bisognerà attendere l'entrata in vigore del disegno di legge e quindi per il momento si tratta soltanto di promesse, che speriamo tuttavia vengano mantenute.

► SEMPLIFICAZIONI IN VIA AMMINISTRATIVA

Questa seconda ondata di semplificazioni annunciata dall'Agenzia delle Entrate costituisce invece, come accennato, il risultato di una razionalizzazione degli adempimenti operata in via amministrativa; le misure adottate dovrebbero perciò considerarsi, come dire, operative *da subito*.

Niente studi di settore per le imprese colpite dal sisma di maggio 2012.

Per l'annualità 2012 non devono presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore i contribuenti con residenza o sede operativa in una delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 per il ricorrere delle seguenti cause di esclusione: cessazione dell'attività, liquidazione volontaria o periodo di non normale svolgimento dell'attività.

Più semplice indicare in dichiarazione i crediti d'imposta. Viene semplificato anche il quadro RU deputato a raccogliere nel modello UNICO i dati relativi ai vari crediti d'imposta, che nel corso degli anni, per effetto del susseguirsi dei vari provvedimenti normativi, era diventato un autentico "ginepraio" di difficile compilazione.

"Spesometro" più semplice(?) Recependo le istanze degli operatori, anche il c.d. "spesometro" – cioè la comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini iva – è stato semplificato.

In pratica, il prossimo modello non prevede limiti di importo delle operazioni riguardo alle comunicazioni fra operatori economici (*business to business – b2b*).

Immutato, invece, il limite di 3.600 euro per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di fattura (*business to consumer – b2c*).

Inoltre per ogni cliente o fornitore sarà possibile comunicare anche soltanto l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'imposta (come già avveniva con il vecchio "elenco clienti e fornitori") e non ogni singola operazione.

Se quindi, da un lato, la rimozione del limite dei 3.000 euro per le dette operazioni *b2b* ha fugato ogni dubbio insorto per i rapporti continuativi, le vicende collegate, ecc..., l'estensione dell'obbligo di comunicazione a tutte le operazioni di questo tipo richiede l'invio di un maggior numero di dati e pertanto il modello esce in qualche modo, da questa semplificazione, ancora più "appesantito".

Più semplici anche gli acquisti dalla Repubblica di San Marino. Gli operatori economici italiani (tra cui anche le farmacie) che operano acquisti da operatori economici di San Marino senza addebito dell'iva in fattura non devono più, come prima, effettuare la debita comunicazione all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro 5 giorni dall'annotazione dei documenti; la comunicazione dovrà essere fatta online utilizzando lo stesso modello previsto per lo "spesometro" entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione dell'operazione nei registri iva.

Beni ai soci: finalmente le cause di esclusione. Anche le comunicazioni relative ai beni ai soci saranno semplificate escludendo, tra l'altro, quelli concessi in godimento ai soci dipendenti o

amministratori già tassati come *fringe benefits* e i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

Più facile attivare il nuovo registratore di cassa. Ben presto non sarà più necessario inviare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di "messa in servizio" del registratore di cassa; ci penserà in via telematica il soggetto che esegue la *verifica periodica* dell'installazione o disinstallazione.

Sino ad oggi, lo ricordiamo, è stata l'impresa utilizzatrice a dover curare l'invio all'Agenzia delle Entrate di una dichiarazione in duplice esemplare contenente i dati identificativi del misuratore, la sua denominazione commerciale, il numero di matricola, ecc.

36-ter attraverso il Civas. Una semplificazione che riguarda essenzialmente gli "addetti ai lavori" (ma che contribuirà a rendere la vita più facile a tutti): è quella che consente di inviare la documentazione richiesta dall'Agenzia delle Entrate ai fini del controllo formale delle dichiarazioni (il terribile art. 36 ter) tramite "Civas", il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate dedicato all'assistenza dei contribuenti.

Sempre più F24. Il modello f24 – senza dubbio di più agevole compilazione rispetto al "cugino" F23 - accoglierà ora anche i pagamenti relativi alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro e ipo-catastali, bollo e tributi speciali.

Queste le misure di *semplificazione* – per l'uno e per l'altro "pacchetto" - di maggiore interesse per le farmacie (e i loro titolari o soci), sulle quali evidentemente torneremo in prosieguo.

(Studio Associato)

16/07/2013 - Ulteriore sospensione dei termini per la restituzione dei finanziamenti

Le principali sigle sindacali di impresa e l'Abi hanno firmato un accordo di *proroga* della *sospensione* dei termini di restituzione dei finanziamenti concessi dalle banche alle *piccole* e *medie* imprese, prevedendo in particolare la sospensione per 12 mesi del pagamento della *quota capitale* delle rate di mutuo (restano pertanto dovuti gli interessi) e dei canoni di *leasing* immobiliare e/o mobiliare.

Non godono della *sospensione* le imprese che abbiano già usufruito del beneficio concesso con l'accordo del 28/2/2012, mentre è possibile sospendere ulteriormente i termini per i finanziamenti già sospesi con l'accordo del 3/8/2009.

Il nuovo accordo consente anche di allungare la durata dei mutui già in corso e di dilazionare a 9 mesi le scadenze dei crediti a breve; anche in questo caso sono esclusi i soggetti che abbiano usufruito di analogo beneficio a seguito dell'accordo del 28/2/2012.

Naturalmente, chi voglia aderire a questa nuova opportunità dovrà contattare il proprio istituto di credito presso il quale è stato stipulato il mutuo o il finanziamento.

(gianluca cicala)

16/07/2013 - Il nuovo "APE"

Non si tratta del vecchio motociclo a tre ruote della Piaggio, ma dell'*attestato di prestazione energetica* che sostituisce l'ACE, l'*attestato di certificazione energetica* (anche questo da non confondere con la nota bevanda) degli edifici.

Tale documento dovrà essere predisposto da esperti qualificati e deve indicare le *prestazioni energetiche* di ciascuna unità immobiliare.

Avrà durata di *dieci anni* e dovrà essere rilasciato dal costruttore o da chi effettua interventi di riqualificazione particolarmente importanti, mentre in tutti gli altri casi dovrà essere il proprietario a incaricare un professionista della relativa redazione.

Per gli edifici *nuovi* o *ristrutturati*, laddove non rilasci l'APE, il *costruttore* sarà sanzionato con una multa (amministrativa) che va da € 3.000 a € 18.000, mentre il *proprietario*, che affitta un immobile senza consegnare al conduttore l'APE, è a propria volta assoggettato ad una sanzione che va da € 300 a € 1.200.

Puniti anche gli annunci contenenti offerte di vendita o di locazione, perché, ove non vi si indichi il *parametro energetico* relativo all'immobile, il proprietario sarà perseguibile con una sanzione che va da € 500 a € 3.000.

(valerio salimbeni)

16/07/2013 - Due domande sul concorso straordinario - QUESITO

Vorrei sapere se un corso di omeopatia, svolto nel biennio 2004-2006 presso la Scuola xxxx può essere ritenuto valido per l'attribuzione di un punteggio e se il cambio di titolarità da padre a figlio nella stessa farmacia nei confronti del lavoratore dipendente genera due esercizi professionali distinti o possono essere comunque considerati accorpatis.

Il corso di omeopatia può essere compreso nei corsi di aggiornamento

che consentono l'attribuzione di un punteggio (titoli di studio e di carriera) fino ad un massimo di punti 0,1.

Tuttavia, i bandi regionali prevedono – come noto - che possano essere considerati soltanto i corsi sostenuti *nell'ultimo quinquennio* (con una disposizione, peraltro, di dubbia legittimità tenuto conto dell'inesistenza di una qualsiasi norma di legge che preveda tale limitazione), per cui il corso terminato nel 2006, almeno nel Suo caso, non dovrebbe essere riconosciuto valido a quei fini.

Quanto all'indicazione nella domanda dell'attività di collaboratore svolta in una farmacia di cui è stato titolare dapprima il padre e poi il figlio, è opportuno segnalare le due *distinte* titolarità, individuando quindi i due periodi di esercizio professionale svolti a favore dell'uno e dell'altro titolare.

(valerio pulieri)

17/07/2013 - Incostituzionale il blocco dei pignoramenti delle ASL

Ormai da qualche anno le varie manovre finanziarie (c.d. *Leggi di stabilità*), che si sono succedute nel tempo, avevano vietato qualsiasi azione esecutiva nei confronti delle Regioni con un deficit sanitario elevato (Lazio, Molise, Abruzzo, Campania e Calabria).

La Corte Costituzionale (sent. 186/2013) ha ora però abrogato questa disposizione perché giustamente ritenuta in contrasto con il principio del "giusto processo" di cui all'art. 111 della Cost., realizzando una alterazione della condizione della parità tra le parti avendo la Pubblica amministrazione una posizione di ingiustificato privilegio incidente, tra l'altro, anche sulla *ragionevole durata* del processo.

Peraltro, continua la Corte, il blocco dei pignoramenti non può "essere ritenuto strumentale ad assicurare la continuità dell'erogazione delle funzioni essenziali connesse al servizio sanitario", dato che in base al dl. n. 9/1993 è già assicurata l'*impignorabilità* di fondi a destinazione vincolata, essenziale ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari.

Eventuali azioni esecutive bloccate dalla norma ora dichiarata incostituzionale potranno pertanto essere riprese.

(Studio Associato)

17/07/2013 - Le notifiche di Equitalia tramite PEC

Partirà in via sperimentale nelle regioni Molise, Toscana, Lombardia e Campania, la *notifica a mezzo PEC* da parte di Equitalia delle cartelle di pagamento intestate alle società di capitali e alle società di persone (quindi anche alle snc e sas titolari di farmacia).

Il *Concessionario per la riscossione dei tributi* utilizzerà la PEC risultante dal *Registro imprese* tenuto dalla Camera di Commercio e farà fede, ai fini della decorrenza dei termini per l'eventuale impugnativa della cartella, la data e l'ora indicata nella trasmissione PEC.

Un motivo in più per prestare la massima attenzione e provvedere ad una *verifica sistematica* della casella di posta elettronica dedicata alla PEC, che del resto sarà sempre più utilizzata per le comunicazioni legali.

Non è una raccomandazione superflua perché tuttora riscontriamo qualche negligenza da parte delle farmacie nel controllo della corrispondenza per e-mail in arrivo nella casella "ordinaria" di p.e. e bisogna perciò impegnarsi il più possibile per tentare di cambiare le proprie abitudini, per quanto possa essere disagevole.

(tullio anastasi)

17/07/2013 - Adeguamento Istat per giugno 2013

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *giugno 2013*; l'*annuale* è quindi stabile perché pari all'1,20%, mentre il *biennale* è in lievissimo aumento perché pari al 4,4%.

I canoni di locazione vanno perciò elevati, su base *annua*, dello 0,900% (corrispondente al 75% dell'1,20%) e, in ragione *biennale*, del 3,300% (il 75% del 4,4%).

(Studio Associato)

18/07/2013 - La pesatura degli stupefacenti – QUESITO

Sempre più spesso vengono in farmacia Polizia e Carabinieri per le pesate degli stupefacenti.

Mi chiedono attestato di misurazione che io da qualche tempo rifiuto.

Esiste una norma che obbliga il farmacista alla validazione ?

Se abbiamo compreso l'interrogativo, la farmacia non può rifiutarsi di "collaborare", perché – secondo il disposto dell'u.c. dell'art. 348 cpp - "La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa, o a seguito di delega del Pubblico Ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera".

Anzi, il farmacista è tenuto ad aderire alla richiesta anche secondo il vs. *Codice deontologico*, e dunque c'è persino il rischio – in caso di rifiuto di "collaborazione" - di incappare in una duplice infrazione.

Quanto alla "validazione", forse Lei vorrebbe qualche indicazione circa il verbale o simile che deve seguire la pesatura dopo che sia stata

effettuata; in tal caso, ci pare siano sufficienti poche righe in carta libera nelle quali il farmacista dichiara di aver pesato all'interno dei locali della farmacia di cui egli è titolare, in Via, in quel certo giorno e in quella certa ora, e su richiesta dei Sigg.ri (agenti di polizia, carabinieri, ecc.), una sostanza dichiarata da questi ultimi come stupefacente e all'apparenza tale, e di averne rilevato un peso di complessivi grammi.

Più o meno una cosa del genere.

(gustavo bacigalupo)

18/07/2013 - Risarcimento danni da "lite temeraria": decidono le Commissioni Tributarie

Con una decisione di indubbia portata storica le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. 13899/13 del 3 giugno scorso) hanno stabilito che è il giudice tributario ad avere la giurisdizione – come si dice tecnicamente – sulla domanda di risarcimento del danno (patrimoniale e non) cagionato da comportamenti negligenti o imprudenti dell'amministrazione finanziaria o dell'agente della riscossione.

Gli Ermellini hanno concluso in tal senso tenuto conto del *nesso causale e diretto* che intercorre tra la domanda di risarcimento ed il provvedimento tributario impugnato.

Come forse è noto, si definisce "lite temeraria" l'azione o la resistenza in giudizio svolta con mala fede o colpa grave, come accade, ad esempio, quando il Fisco instaura o continua un giudizio "ad oltranza" per un atto palesemente infondato; e il "litigante temerario", in caso di soccombenza, può essere condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al risarcimento dei danni che l'instaurazione o la prosecuzione del giudizio abbia causato alla controparte.

E la Cassazione ha per l'appunto ora stabilito che la condanna al risarcimento spetta al giudice tributario investito del contenzioso, perché ragionevolmente è quello più in grado di ogni altro di valutare il ricorrere delle condizioni per il risarcimento.

Soprattutto se il principio avrà concreta applicazione, come d'altronde dovrebbe essere lecito credere (sono infatti merce sempre meno rara le decisioni tributarie che condannano alle spese la parte soccombente, anche quando si tratti dell'amministrazione finanziaria), è possibile che nel tempo le parti di un processo tributario - e pensiamo in particolare proprio agli agenti della riscossione - assumano sotto ogni aspetto comportamenti più responsabili di fronte ai giudici e nel giudizio.

(stefano lucidi)

18/07/2013 - Quando diminuisce il prezzo di un farmaco – QUESITO

Come si può determinare il danno derivante alla farmacia per la riduzione del prezzo al pubblico del farmaco? Si considera la differenza tra prezzo di acquisto vecchio e prezzo di acquisto nuovo, come io credo, oppure la differenza tra prezzo pubblico vecchio e prezzo pubblico nuovo?

Ne abbiamo trattato altre volte ma è sempre bene parlarne.

Il pregiudizio che la farmacia subisce a seguito della riduzione del prezzo di un medicinale è dato – come Lei assume - proprio dalla differenza tra il prezzo di acquisto "vecchio" (quello effettivamente pagato, al netto dell'iva) e quello "nuovo" (sempre di acquisto e sempre al netto dell'iva), moltiplicata per le quantità giacenti in magazzino nel momento in cui si è verificata la riduzione.

In alternativa, è però anche possibile calcolare il danno agendo invece sulla "differenza tra prezzo pubblico vecchio e prezzo pubblico nuovo" del farmaco (iva compresa per entrambi), a condizione che l'importo ottenuto venga poi opportunamente ridotto sia, appunto, dell'iva, e sia anche del margine di guadagno, che - cumulativamente (ma approssimativamente) - corrispondono ad un 38/38,5% del valore così ottenuto.

Il primo metodo è sicuramente più corretto e preciso, però la maggior parte (se non forse tutti) dei *softwares* gestionali di farmacie produce elaborati che evidenziano la differenza tra i due diversi prezzi al pubblico e di conseguenza bisogna sviluppare il calcolo del danno patito dalla farmacia depurando la detta differenza di valore del magazzino della percentuale sopra indicata pari al 38/38,5%.

Per coloro che non riescono ad estrapolare dal *software* gestionale l'elaborato con la quantificazione del danno derivante dalle varie riduzioni dei prezzi che si susseguono nel corso di ciascun anno, il nostro Studio fornisce da tempo un prospetto *excel* da compilare con l'indicazione delle giacenze di magazzino presenti per ciascun prodotto che ha subito la riduzione di prezzo e anche in questo caso il confronto avviene tra i due diversi prezzi al pubblico che pertanto, è bene ribadirlo, deve essere opportunamente ridotto dell'iva e del margine (sempre il 38/38,5%).

(roberto santori)

19/07/2013 - Il trust testamentario - QUESITO

Con il trust si possono allungare i tempi che intercorrono dalla dipartita del titolare e il conseguimento della laurea del figlio?

Il trust è un istituto che può, ad esempio, anche permettere agli eredi di un titolare di farmacia, che non hanno maturato i requisiti alla data di scadenza della gestione provvisoria (rammentiamo che dopo l'entrata in vigore dell'art. 11 della l. 27/2012 il termine è ridotto sostanzialmente ad un anno e mezzo), di conferire appunto in trust la farmacia - indicando come beneficiario il futuro titolare - per tutto il tempo che può rendersi necessario a quest'ultimo per acquisire i requisiti professionali soggettivi.

Ma è parimenti consentito, ed è forse il profilo che potrebbe più interessarLe, il trust testamentario, dato che il titolare della farmacia - per il caso del suo decesso - può disporre direttamente per testamento anche il conferimento della farmacia in trust, individuando comunque anche in questa evenienza il trustee, il beneficiario, il guardiano, cioè tutti gli elementi essenziali dell'istituto, e tenendo in ogni caso ben presente la salvaguardia degli eredi diversi dal beneficiario, i quali infatti, se legittimari, hanno evidentemente sempre diritto alla loro quota di legittima sull'intero asse ereditario.

È quindi una vicenda da valutare, ancor più che in altre circostanze, caso per caso.

(stefano lucidi)

19/07/2013 - I contributi all'Enpaf sì, quelli all'Inps no – QUESITO

Sono una farmacista ultrasessantenne, madre di farmacisti e pensionata ENPAF; da due anni svolgo attività di collaborazione in farmacia con la mia partita iva personale, continuando a pagare regolarmente e per intero i contributi ENPAF. Sono tenuta a versare anche i contributi INPS?

L'abilitazione alla professione di farmacista - in qualsiasi forma questa sia esercitata (dipendente, titolare di farmacia, collaboratore familiare, titolare di partita iva, ecc...) - con il conseguente obbligo all'iscrizione ed alla contribuzione all'ENPAF (cfr. art. 21 del DLCPS n. 233/1946), è anche per Lei un requisito soggettivo assoluto che, come l'Inps stesso ha riconosciuto più volte (v. le Circolari n. 249/1981, n. 112/1996, n. 124/1996 e n. 12/2008), La esonera senz'altro dall'iscrizione e dalla contribuzione a qualsiasi altra forma pensionistica obbligatoria presso l'Istituto.

(tonino di carlo)

22/07/2013 - Le spese di spedizione e/o consegna dei prodotti alla farmacia - QUESITO

Un grossista che opera su scala nazionale mi ha imposto delle spese di consegna di 5 euro a consegna se il fatturato imponibile mensile si attesta sotto i 5.000 euro; avendo una piccola farmacia e non raggiungendo questi fatturati imponibili sono costretto a sospendere la fornitura.

E' legale tutto questo?

La richiesta del grossista deve essere inquadrata nell'ambito dei normali rapporti commerciali, per cui sono soltanto le parti a disciplinare le condizioni di fornitura.

Non si tratta perciò di "legalità" o meno della richiesta formulata dal grossista, né della possibilità di opporsi o meno ai costi di consegna; Lei dovrà invece insistere perché venga annullato o ridotto questo "balzello", mentre l'unica alternativa plausibile è quella di... cambiare fornitore.

(andrea piferi)

22/07/2013 - Un caso classico di "Comune fai da te", ma qui non ci sono rimedi - QUESITO

Nel comune confinante la farmacia comunale sta trasferendo l'esercizio dal capoluogo ad una frazione a me vicina, in virtù di una delibera di un anno e mezzo fa rimasta per tutto questo tempo ineseguita.

Che posso fare?

In realtà può fare ben poco, anzi nulla perlomeno sul piano giurisdizionale, nonostante siamo in presenza di un massiccio conflitto di interessi che potrebbe aver caratterizzato (e verosimilmente "inquinato") l'operato dell'amministrazione comunale, che infatti ha potuto - tra le sue "quattro mura domestiche", cioè con un provvedimento adottato da se stessa a beneficio di se stessa - risolvere "allegrementemente" il "problema" della farmacia di cui è titolare.

Non si tratta esattamente di quel conflitto di interessi generato nel modo che sappiamo dall'art. 11 e portato ora all'esame della Corte Costituzionale dal Tar Veneto, perché ancor prima del dl. Cresci Italia

i Comuni avevano – secondo la gran parte delle legislazioni regionali - la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo spostamento di farmacie all'interno della sede di pertinenza pur essendo a loro volta, o potendo diventarlo, titolari di esercizi sul territorio.

Già allora come ora, quindi, questo semplice doppio ruolo dell'amministrazione comunale era ed è di per sé perfettamente in grado di tradursi in provvedimenti affetti da sviamento di potere, come potrebbe essere nella fattispecie da Lei descritta nel quesito e come certamente è stato in un'altra vicenda - in questi giorni alla nostra attenzione - articolata allo stesso modo e risolta in termini quasi scandalosi (ne parleremo meglio in un'altra occasione).

Nel caso specifico, a parte la compiuta decorrenza dei termini per un'eventuale impugnativa al Tar del provvedimento (che dunque è ormai *inoppugnabile*), la semplice circostanza che la Sua farmacia si trovi in un comune diverso da quello in cui sta per trasferirsi l'esercizio comunale avrebbe in ogni caso escluso *di per sé* qualsiasi Sua legittimazione a ricorrere.

Il titolare di farmacia è portatore infatti di interessi c.d. *pretensivi*, quindi tutelati dalla norma, soltanto in ordine alle vicende (e neppure a tutte) riguardanti esercizi ubicati nello stesso comune e perciò inseriti nella stessa "pianta organica".

Delle altre può essere soltanto spettatore.

(gustavo bacigalupo)

2 – **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

➤ **Incostituzionale il blocco dei pignoramenti delle ASL**

Corte Costituzionale – sent. 03/07/2013, n. 186

Dichiarata incostituzionale la norma statale che aveva vietato qualsiasi azione esecutiva nei confronti delle Regioni con un deficit sanitario elevato (Lazio, Molise, Abruzzo, Campania e Calabria); le azioni potranno pertanto essere riprese (v. [Sediva news 17/07/2013](#))

➤ **Sui moduli di gestione delle farmacie comunali**

Consiglio di Stato – sez. III – sent. 09/07/2013, n. 3647

Non proprio in linea con vari pareri espressi anche, ad esempio, da Sezioni della Corte dei Conti, il CdS conferma che le farmacie comunali possono essere gestite anche da società per azioni a proprietà pubblica maggioritaria o minoritaria da parte del Comune.

➤ **Quando l'assunzione di (ex) dipendenti altrui viene considerata concorrenza sleale**

Cassazione - Sez. Civile – sent. 16/06/2013, n. 14990

Se si dimostra che l'assunzione di collaboratori da parte di un'impresa concorrente sia stata effettuata per il precipuo scopo di acquisire parte della propria clientela, è legittimo richiedere un risarcimento danni per concorrenza sleale.

➤ **La ristrutturazione dell'immobile che impedisce il trasferimento della residenza non salva il beneficio "prima casa"**

Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 12/07/2013, n. 17249

Se la residenza non viene trasferita entro 18 mesi nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato con i benefici "prima casa", il *bonus* fiscale originariamente concesso viene disconosciuto anche se si dimostra che il mancato trasferimento sia stato impedito dal fatto che l'immobile era oggetto di ristrutturazione edilizia.

➤ **Sulla società di "fatto" considerata inesistente**

Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 12/07/2013, n. 17230

Se viene annullato l'accertamento a carico di una società di fatto ritenuta insussistente, non per questo deve considerarsi automaticamente annullato anche l'accertamento in capo ai pretesi soci, essendo necessario a tal fine verificare se le operazioni ricondotte alla sdf siano state poste in essere dai soci singolarmente o da uno o più di essi.

➤ **L'Agente per la riscossione aggira "legalmente" le norme sulla privacy**

Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 11/07/2013, n. 17203

Non viola la privacy la società di riscossione che per effettuare il pignoramento presso terzi chiede ai clienti del contribuente moroso una dichiarazione delle somme a lui dovute.

➤ **La confisca per equivalente dei beni intestati ai congiunti dell'indagato di reati di evasione**

Cassazione – Sez. Penale – sent. 08/07/2013, n. 28913

È legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni intestati - per *interposizione reale* - ai prossimi congiunti dell'indagato per reati di evasione fiscale..

➤ **E' ingannevole l'insegna centrale "FARMACIA" con l'apposizione a lato della scritta "para"**

Tar Toscana

Non abbiamo rilevato gli estremi del provvedimento dei giudici fiorentini,

ma è una sentenza che, come riferisce la stampa di categoria, ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui un Comune ha sanzionato una parafarmacia per aver ingannevolmente esposto l'insegna con le modalità indicate nel titolo (una "tecnica", peraltro, vecchia... come la parafarmacia).

➤ **Associazione in partecipazione tra il Comune e i dipendenti della farmacia comunale**

Corte Conti – Sez. contr. Umbria – parere 08/07/2013, n. 116

Il Comune può gestire una sua farmacia anche ricorrendo ad un contratto di associazione in partecipazione con il personale dipendente, perché consente all'ente - quale *associante* - di conservare la posizione di preminenza della gestione aziendale che gli permette di continuare ad assicurare il soddisfacimento dell'interesse pubblico connesso all'esercizio del servizio farmaceutico di cui il Comune è titolare.

➤ **Sull'esclusione del socio**

Tribunale Trento - decreto 04/04/2013

Non sono conformi al dettato del codice le previsioni dell'atto costitutivo/statuto di una società che contemplino casi di esclusione del socio descritti con formulazioni generiche, essendo sempre necessaria l'indicazione della "specificità" e della "giusta causa"

➤ **Il giudice competente per i reati fiscali**

Cassazione – Sez. Penale – sent. 24/06/2013, n. 27696

Ove non sia esattamente individuabile il luogo in cui, ad esempio, siano state occultate o distrutte le scritture contabili, il giudice penale competente è quello del luogo in cui è avvenuto l'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

➤ **L'aggiornamento delle specifiche degli studi di settore**

Agenzia Entrate - provv. 17/07/2013, n. 2013/86932

L'Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati che rilevano ai fini dell'applicazione degli *studi di settore* contenuti nei modelli che compongono l'*Unico 2013*; sono state introdotte modifiche anche alla relativa modulistica per l'anno d'imposta 2012.

3 – **SCADENZE FINE LUGLIO E AGOSTO 2013**

31/07 - Versamento della terza rata di quattro della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) se si è scelto il pagamento rateizzato

31/07 - Per i *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte relative al Mod. Unico 2013; versamento della seconda rata se la prima è stata pagata l'08/07/2013.

20/08 - Versamento delle imposte (Ire, Irap, Addizionale regionale ed Addizionale comunale) relative al Mod. Unico 2013, dei contributi Inps (saldo e primo acconto gestione c.d. separata e artigiani e commercianti) e del diritto annuale alla Camera di Commercio per l'iscrizione al Registro Imprese per l'anno 2013 per i contribuenti *direttamente* (imprese individuali, lavoratori autonomi e società) o *indirettamente* (soci di società di persone e collaboratori di impresa familiare) soggetti agli *studi di settore*, con la maggiorazione dello 0,4%; nel caso di versamento rateale entro tale data si verserà la prima rata.

20/08 - Versamento mediante mod. F24 *online* di: Iva relativa al mese di luglio 2013 per i contribuenti *mensili* e Iva relativa al secondo trimestre 2013 per i contribuenti trimestrali; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di luglio; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi *e/o a progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di luglio

20/08 - Per i soli *titolari di partita iva* soggetti agli *studi di settore* che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte relative al mod. UNICO 2013: versamento della *terza rata* se la prima è stata pagata il 8/07/13

20/08 - Versamento mediante *F24 online* dei contributi Inps in misura fissa per artigiani, commercianti e collaboratori (non farmacisti) di impresa familiare iscritti a questa forma previdenziale riferiti al secondo trimestre 2013.

31/08 - Per i contribuenti *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal mod. UNICO 2013: soggetti anche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *terza rata* se la prima è stata pagata entro il 08/07/2013, oppure versamento della *seconda rata* se la prima è stata pagata entro il 20/08/2013; *non soggetti* neanche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *quarta rata* se la prima è stata pagata entro il 17/06/2013, oppure versamento della *terza rata* se la prima è stata versata entro il 17/07/2013

* * *